

Delibera n° 1666

Estratto del processo verbale della seduta del
28 ottobre 2021

oggetto:

DPREG 3/2013, ART 23, COMMA 4 - MODIFICA ALLA DECORRENZA DEL PERIODO DI DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEI LETAMI E MATERIALI ASSIMILATI, DEI LIQUAMI E ASSIMILATI, DELLE ACQUE REFLUE, DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la direttiva 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (direttiva nitrati);

RICHIAMATO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all'articolo 112, demanda alle regioni la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;

VISTO il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

CONSIDERATO che l'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) prevede che i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo n. 152/2006, siano definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e, in particolare, l'articolo 20 che prevede l'adozione di apposito regolamento per la disciplina delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

VISTA la legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale) e, in particolare, l'articolo 12 che modifica l'articolo 6, comma 18 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, assegnando all'OS.ME.R. la competenza di svolgere il servizio agrometeo per fornire informazioni in tempo utile agli operatori di settore in ordine alle condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli ai fini dell'applicazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati;

CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Regione 3/2013 (di seguito regolamento regionale) stabilisce il divieto dal 1 novembre al 29 gennaio di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati dei letami ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, dei concimi azotati e ammendanti organici e dei liquami e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

ATTESO che l'articolo 23, comma 2, lettere a) e b) del regolamento regionale stabilisce dal 1 novembre al 28 febbraio il divieto di spandimento nelle zone vulnerabili da nitrati, dei liquami e delle acque reflue in terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente e delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento;

VISTO l'articolo 23, comma 5, del regolamento regionale che esclude dai divieti di cui al comma 1 e 2 del medesimo articolo le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e

le colture primaticce, per le quali è possibile impiegare fino a 50 chilogrammi per ettaro di azoto nel periodo di divieto;

PRESO ATTO della comunicazione dd. 20 ottobre 2021 di un'Organizzazione sindacale di categoria e di informazioni ERSA segnalanti che molte aziende agricole non hanno potuto procedere durante il mese di ottobre alle distribuzioni di letami e liquami e materiali assimilati, a motivo di un ritardo generalizzato nelle raccolte della soia e in taluni areali anche del mais e del silomais, ritardo protrattosi sino alla fase attuale e dipeso in realtà da un posticipo di due-tre settimane a maggio, causa piogge, nelle semine e susseguente avvio dei cicli vegetativi della soia e in parte anche del mais, in primo raccolto, nonché della soia e del mais di secondo raccolto dopo triticale o orzo insilato;

RITENUTO che detto ritardo generalizzato nelle raccolte della soia di primo e secondo raccolto e in alcuni areali anche del mais e del silomais, impedendo distribuzioni programmate di letami, liquami e assimilati ha anche precluso il connesso contestuale o di poco successivo interrimento di questi in suoli da investire a cereali autunno-vernini, e che alla preparazione dei terreni e semina di tali colture si impone invece provvedere non oltre novembre;

CONSIDERATO che l'articolo 23, comma 4, del regolamento regionale prevede che la Giunta regionale possa definire decorrenze di divieto diverse da quelle previste ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, fermi restando rispettivamente i novanta o i centoventi giorni complessivi, e possa prevedere, altresì, la sospensione del divieto, fatto salvo, comunque, il divieto di spandimento dei liquami e dei materiali assimilati nei terreni non destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente nelle zone vulnerabili da nitrati nel periodo dal 1 novembre al 29 gennaio;

RICHIAMATO l'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei letami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del medesimo regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei letami, dei concimi azotati e degli ammendanti organici su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno;

RICHIAMATO l'articolo 5, comma 1 del regolamento regionale che prevede il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua in zone ordinarie e l'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento, che prevede nelle zone vulnerabili da nitrati il divieto di spandimento dei liquami su terreni saturi d'acqua e nei giorni di pioggia e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi (maggiori di 10 mm) al fine di evitare il percolamento in falda e il compattamento del terreno;

RITENUTO, per l'esigenza di dar soluzione alle problematiche agronomiche surriferite e la valenza predittiva espressa -in fase di preliminare applicazione nel periodo autunno-invernale 2019/20 e 2020/21- dal Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, che, anche ai fini di consentire la preparazione dei terreni a semine autunnali posticipate a causa di ritardi nelle raccolte, tale nuovo strumento possa seguitare a rappresentare un conveniente ausilio per l'individuazione di periodi con condizioni pedoclimatiche idonee ad attività di corretta utilizzazione dei fertilizzanti azotati e contemporaneamente atte a render minime le possibilità di percolamento in falda dei nitrati, in particolare in suoli con residui colturali e in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

RITENUTO necessario pertanto stabilire, ai sensi dell'art.23 co.4 del regolamento regionale, una diversa decorrenza del periodo di divieto delle distribuzioni dei fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento, disponendo un periodo continuativo di divieto tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e, in prosieguo d'applicazione del Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, secondo l'impostazione già definita con proprie deliberazioni n. 1912 del 7 novembre

2019 e n. 1626 del 30 ottobre 2020, l'individuazione di periodi di novembre 2021 e febbraio 2022 nei quali, mediante bollettini emessi in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e fatti salvi i divieti di spandimento sui terreni saturi d'acqua, nonché nei giorni di pioggia e nel giorno successivo a eventi piovosi significativi e tutti gli altri divieti previsti agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento, sono vietate o permesse le applicazioni:

- a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
- b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
- c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
la Giunta regionale, all'unanimità,

Delibera

1. Di definire nelle zone vulnerabili da nitrati una diversa decorrenza del periodo di novanta giorni di divieto delle distribuzioni di fertilizzanti azotati di cui all'art.23, c.1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del regolamento medesimo e per i motivi citati in premessa, individuando sessantadue giorni di divieto continuativo tra il 1 dicembre e il 31 gennaio e, in prosieguo d'applicazione del Servizio agrometeo di cui all'art.12 della L.R. 6/2019, secondo l'impostazione già disposta con proprie deliberazioni n. 1912 del 7 novembre 2019 e n. 1626 del 30 ottobre 2020, ulteriori periodi non continuativi di divieto per un totale di ventotto giorni durante novembre 2021 e febbraio 2022, mediante bollettini OS.ME.R. periodici emanati sul sito istituzionale della Regione a far data dal giorno 31 del mese corrente e indicanti, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali e nel rispetto di tutti gli altri divieti di cui agli articoli 10, 18, 19 e 22 del regolamento regionale, divieto assoluto o permesso di applicazione:

- a) dei letami e assimilati, ad esclusione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%;
- b) dei concimi azotati e ammendanti organici;
- c) dei liquami e materiali assimilati e delle acque reflue in terreni destinati a prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e legnose agrarie con inerbimento permanente;

2. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei letami previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere g) e j) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;

3. Sono fatti salvi i divieti di spandimento dei liquami previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere f) e n) del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;

4. Sono fatti salvi i divieti di spandimento delle acque reflue previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera c) e dall'articolo 22, comma 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 3/2013;

5. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE